

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1928

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LATTANZI, PASSONI, CARRARA SUTOUR, ALINI, AVOLIO,
BOIARDI, CECATI, GRANZOTTO, LAMI, LIBERTINI, MAZ-
ZOLA, MINASI, ZUCCHINI**

Presentata il 22 ottobre 1969

**Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo
interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e
modifiche alle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 31 ottobre
1966, n. 947**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'artigianato italiano assume rilevanza non trascurabile nel quadro delle attività produttive e dello sviluppo economico del Paese, come è dimostrato dalla quantità e dalla qualità delle merci prodotte, che vanno acquistando sempre maggiore introduzione nei mercati interni ed esteri, e dal numero di manodopera occupata nel settore.

Per accrescere il suo ritmo di sviluppo, e per risolvere i problemi che il suo stesso sviluppo pone, l'artigianato italiano ha però bisogno di una più organica politica di intervento che ne consideri le esigenze, spesso differenziate e peculiari, specie in direzione dell'estensione del credito, del regime fiscale, delle condizioni di mercato, della sempre più necessaria specializzazione professionale e dell'assistenza tecnica, della sicurezza sociale.

Si appalesa comunque, per ora, urgente un provvedimento che assicuri quanto meno una più adeguata possibilità di funzionamen-

to degli strumenti esistenti in materia di credito all'artigianato, regolato dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni.

L'Artigiancassa non è in grado, com'è noto, di fronteggiare le richieste che vengono fatte dalla categoria, sicché si calcola che i fondi a sua disposizione per il triennio 1969-1971 potranno consentire l'ammissione al credito con interesse agevolato di domande per 240 miliardi di lire contro i 360 miliardi prevedibili quale importo richiesto dagli artigiani. Tale previsione si fonda sul fatto che dai 40 miliardi circa di finanziamenti presentati all'Artigiancassa nel 1966 si è passati ai 107 miliardi del 1968 ed ai 40 miliardi dei primi quattro mesi del 1969. All'accertato aumento della domanda di finanziamenti si è affiancato il proporzionale incremento delle domande di risconto, con pressoché totale assorbimento dei mezzi finanziari a disposizione della Cassa attraverso il previsto fondo di dotazione.

Dalle brevi considerazioni svolte appare chiara la motivazione della presente proposta e gli intendimenti che si prefigge: accogliere giuste istanze degli artigiani, in attesa di solleciti provvedimenti organici, con particolare riguardo a quelli dell'Italia meridionale ed insulare ai quali si riserva una congrua percentuale dell'intera disponibilità.

Gli articoli della legge, che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi, dispongono aumenti del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane (articolo 1) e di quello per il pagamento degli

interessi (articolo 2); aumentano da 10 a 15 anni la durata delle operazioni eseguite dalla Cassa, abrogando peraltro le ingiustificate limitazioni di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 947 (articolo 3); aumentano da 10 a 25 milioni l'importo massimo di ogni singola operazione ad una stessa impresa artigiana (articolo 4); riservano alle imprese che hanno sede nel territorio ove opera la Cassa per il Mezzogiorno il 30 per cento di tutte le somme a disposizione della Cassa (articolo 5); prevedono la copertura della spesa con il fondo globale (articolo 6).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, previsto dall'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire ottanta miliardi, mediante versamento da parte dello Stato di lire 25 miliardi in ciascuno degli esercizi 1970 e 1971 e di lire 30 miliardi nell'esercizio 1972.

ART. 2.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è ulteriormente aumentato di lire 30 miliardi, mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di 10 miliardi in ognuno degli esercizi 1970, 1971, 1972.

ART. 3.

Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di sconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superiore ai quindici anni ».

È abrogato l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 947.

ART. 4.

Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, è sostituito dal seguente:

« Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 25 milioni per ogni singola operazione e qualunque sia l'oggetto di essa. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

ART. 5.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuta a riservare il 30 per cento di tutte le somme messe a sua disposizione per operazioni di finanziamento e di credito a favore di imprese che abbiano sede in territorio dell'Italia meridionale ed insulare ove operi la Cassa per il Mezzogiorno.

ART. 6.

Le somme previste sugli articoli 1 e 2 della presente legge sono stanziare sugli stati di previsione delle spese del Ministero del tesoro. All'onere derivante si fa fronte mediante riduzione, con decreti del Ministero del tesoro, del fondo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.